



Regolamento elettorale

per l'elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario e per l'elezione degli ulteriori 7 membri in Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci RadUni

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Il Presidente dell'Associazione, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni di Presidente, Vice Presidente e Segretario e per l'elezione degli ulteriori 7 membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, che deve essere entro la scadenza del biennio di durata della carica, in concomitanza con l'assemblea dei soci.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo si procede ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.
3. Il decreto di indizione, è pubblicato sul sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantire un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato: a) il calendario della votazione, da tenersi in un'unica data o più date stabilite preventivamente; b) l'ubicazione della o delle sedi elettorali; c) la scadenza per la presentazione delle candidature.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta da un membro del Consiglio di Amministrazione in sua vece.

Art. 2 – Commissione Elettorale



1. Il Direttivo uscente designa un Presidente per la Commissione Elettorale scelto fra i Soci, Soci Fondatori e membri del Consiglio Direttivo.

2. I membri del Consiglio Direttivo in carica che abbiano proposto la loro candidatura, non che i soci fondatori, che intendono presentare la propria candidatura in sede assembleare , e i Soci con tale intenzione, sono esclusi dalla Commissione Elettorale.

3. Il Presidente della Commissione Elettorale individua i Soci che assumono il ruolo di Segretario della Commissione Elettorale e di scrutatori, tra coloro i quali non abbiano presentato la propria candidatura, e si avvale di eventuali collaboratori, Soci che non abbiano presentato la propria candidatura, per mansioni di scrutinio.

4. In caso di elezione del Presidente le mansioni svolte dal Presidente uscente sono esercitate dal Segretario dell'Associazione ovvero da un membro del Consiglio Direttivo che non abbia proposto la propria candidatura o da un Socio non candidato indicato dal Presidente della Commissione Elettorale

5. Alla Commissione Elettorale compete:
 - a) ricevere le candidature pervenute e, verificatane la regolarità, redigere le liste elettorali;
 - b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, adottando se del caso – anche in via d'urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
 - c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali proclamati dal Presidente, o dal consigliere preposto nell'ambito delle elezioni per il Presidente.
 - d) decidere sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente di Commissione Elettorale.



6. Alla Commissione Elettorale è concesso eseguire consultazioni di soci e candidati ai fini della presentazione delle candidature.

Art. 3 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla carica di Presidente, Vice Presidente e Segretario e per l'elezione degli ulteriori membri in Consiglio Direttivo tutti i Soci, in regola con con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso entro il giorno di presentazione della propria candidatura.

2. Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 5 comma 2, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine e di cui sia stata verificata la regolarità da parte della Commissione Elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell'Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale, entro le ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni.

2. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. I Soci che intendono candidarsi devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata a elezioni@raduni.org, indicante la/le cariche alle quali si intende concorrere, allegando il modulo di candidatura reperibile sul sito web dell'Associazione, riportante il proprio curriculum vitae ed il programma (progetto elettorale), in linea con gli scopi associativi, che intendono proporre ai soci al fine di ottenere il loro consenso.



2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro la data indicata nella convocazione, dando il tempo per accertamenti e propaganda.
3. Il Segretario della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni candidato è tenuto a comunicare alla Commissione Elettorale in carica il proprio programma (progetto) elettorale nel modulo di candidatura, in linea con gli scopi associativi, che intende sottoporre all'attenzione dei soci. Il programma deve essere redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.
2. La propaganda elettorale, nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana verrà effettuata tramite comunicazione a mezzo email / newsletter effettuata dall'Associazione a tutti i soci.
3. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la diffusione dei loro nominativi, del rispettivo curriculum vitae e dei programmi (progetti) elettorali via email a tutti i suoi soci.



4. Ogni forma di propaganda deve cessare entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Art. 7 – Votazioni

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente o dal Segretario Generale del Comitato elettorale con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1.

2. Le operazioni di voto devono essere aperte durante l'assemblea ordinaria nella quale verranno tenuti i discorsi elettorali da parte dei candidati.

Il voto potrà essere espresso tramite form online accessibile solo agli aventi diritto, e potrà essere espresso nelle 48 ore successive alla chiusura dell'assemblea ordinaria che ne ha decretato l'apertura.

Lo scrutinio dei voti e la proclamazione del nuovo direttivo saranno ufficializzati durante la successiva assemblea ordinaria convocata successivamente alla chiusura delle votazioni.

3. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:

a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Per le elezioni di ulteriori membri del Consiglio Direttivo saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti, in numero pari alla disponibilità di cariche nel Consiglio Direttivo per le quali è, da Statuto, riservata all'Assemblea la relativa nomina.

b) il numero delle cariche disponibili, come membri del Consiglio Direttivo, è indicata dallo Statuto dell'Associazione

c) in caso di parità tra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più anziano con riferimento all'anzianità associativa.



4. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

Art. 8 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione o tramite richiesta al Segretario della Commissione Elettorale tramite mail elezioni@raduni.org

2. Il provvedimento di indizione delle elezioni, a cura della Commissione Elettorale, viene pubblicato sul sito web dell'Associazione.

3. Fino al giorno antecedente la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale elezioni@raduni.org, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

4. Fino al giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale elezioni@raduni.org, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

Art. 9 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.



2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione sarà trasmessa a ciascun Socio a mezzo posta elettronica. La convocazione degli elettori viene altresì conservata agli atti ed è pubblicata nel sito web dell'Associazione.

3. Le modalità di convocazione di cui al precedente comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 10 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:

- a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;
- b) la predisposizione del modulo di voto con mezzo di autenticazione.

2. Per l'elezione del Presidente, nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente uscente decade dalla carica ed il Segretario del Comitato Elettorale, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo nel caso quest'ultimo abbia proposto la propria candidatura, dà inizio alle operazioni. Per le elezioni degli ulteriori membri del Consiglio Direttivo, l'inizio delle operazioni di voto vengono avviate dal Presidente.

Art. 11 - Operazioni di voto

1. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposito modulo.

2. Le operazioni di voto si svolgono per via telematica provvedendo preventivamente a



informare i soci sul regolamento disciplinante le modalità di voto telematico. Le operazioni di voto con modalità telematica dovranno in ogni caso essere chiuse contestualmente all'Assemblea ordinaria in prima convocazione .

3. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti in Assemblea in proprio o abbiano già provveduto ad esprimere la propria preferenza con modalità telematica, se prevista.

4. Ogni avente diritto può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere.

5. In sede di Assemblea, il Segretario Generale apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta dei moduli votati.

6. Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte mettere a verbale dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Segretario del comitato elettorale.

Art. 12 - Vigilanza sulle operazioni di voto

1. La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può



avvalersi di collaboratori.

2. Qualora il Consiglio Direttivo constati una contenuta affluenza, può derogare al disposto dell'Art. 11 e stabilire che le elezioni avvengono per chiamata dei singoli elettori.

3. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.

4. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

5. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le presenze degli elettori votanti.

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

2. Qualora in fase di raccolta delle candidature non se ne raggiunga un numero sufficiente a coprire le cariche fondamentali del Direttivo si procede immediatamente alla riapertura delle operazioni di candidatura come da art. 5 del presente Regolamento. Lo stesso avviene qualora a seguito delle elezioni non risultino elette le cariche fondamentali per il funzionamento dell'Associazione.

3. Gli eletti sono proclamati dal Segretario della Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

3. Il nuovo Presidente e i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica



immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con i consiglieri uscenti.

4. L'elenco degli eletti viene pubblicato immediatamente.

5. Le cariche uscenti seguono un periodo di affiancamento di 2 mesi.

6. Presidente, Vice Presidente e Segretario sono definiti da voto diretto e svolgono i compiti come da Statuto, per le altre mansioni in essere al Comitato Direttivo, i membri eletti dovranno svolgere fra loro i compiti, coadiuvati dai responsabili di settore, secondo incarico indicato in seduta di Comitato Direttivo.

Art. 15 - Incarichi

1. La durata e le caratteristiche dell'incarico degli eletti è da ritrovarsi nello Statuto Associativo all'articolo 14.

2. Il Comitato Direttivo è chiamato ad avvalersi delle figure dei Responsabili di Settore, nominati in Seduta di Comitato Direttivo e resi nota tramite pubblicazione sul sito raduni.org

3. Alla prima seduta utile i nuovi eletti o nominati devono firmare l'atto di impegno e comunicare i dati necessari.

4. Il nuovo Segretario, coadiuvato da quello uscente, è responsabile della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e ad eventuali altri adempimenti per il cambio dei nominativi di riferimento.

5. E' incompatibile per un membro del Comitato Direttivo RadUni ricoprire una carica elettiva o un seggio di rappresentanza all'interno di Fondazioni o Associazioni di cui RadUni figura



fra i Soci Fondatori, fatta eccezione per i compiti già attribuiti al Comitato Direttivo RadUni dallo Statuto RadUni.

Art. 16 - Ricorsi

1. Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 17 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto. Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

Approvato dal Comitato Direttivo RadUni in data 16/06/2022

Il Presidente

Dott. Marco Napoleoni